

Art. 10 Eccezioni

- 2 Il presente Concordato non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:
- a. di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
 - b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
 - c. di unità organizzative del committente non autonome;
 - d. di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.